



296 18 / 2 2

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

ne

2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

CONDOMINIO

Dott. Felice MANNA - Presidente

Impugnazione  
delibera  
condominiale -  
Nullità

Dott. Lorenzo ORILIA - Consigliere

Ud. 01/03/2022 -

Dott. Antonello COSENTINO - Consigliere

PU

Dott.ssa Milena FALASCHI - Rel. Consigliere

R.G.N. 7363/2017

Dott. Antonio SCARPA - Consigliere

Gen. 29/6/18  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso 7363-2017 proposto da:

CONDOMINIO di (omissis) in persona  
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in  
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
(omissis) del foro di Genova;

**- ricorrente -**

**contro**

SE 449/22

my

(omissis) rappresentata e difesa dall'avvocato  
(omissis) del foro di Genova ed elettivamente domiciliata  
all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 36/2017 del Tribunale di Genova, depositata  
il 9 gennaio 2017 e notificata a mezzo pec in data 19 gennaio  
2017;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 1°  
marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, che ha  
concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinti  
il primo e il quarto, assorbiti i restanti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 22 luglio 2013 (omissis) -  
nella qualità di proprietaria di immobile facente parte del condominio  
sito in (omissis) - impugnava dinanzi al Giudice di  
pace di Genova la delibera condominiale del 16.06.2013 con la quale,  
nell'ambito del rendiconto dell'anno 2012, le veniva richiesta la  
restituzione di un rimborso assicurativo di euro 3.467,00 che avrebbe  
riscosso nel 2012, come da nota prodotta solo nel corso dell'assemblea,  
invece di procedere alla correzione del riparto emendando l'errore,  
ragione per la quale l'Amministratrice, avvedutasi della incongruità della  
richiesta inviava nota con la quale chiariva che ove la condomina avesse  
restituito l'importo preteso, si sarebbe comunque trovata a maturare un  
credito nei confronti del Condominio di pari importo; ciò nonostante la  
delibera non veniva annullata e pertanto chiedeva annullarsi la delibera  
de qua.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Condominio che  
eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per inesistenza della  
delibera ovvero per carenza di interesse posto che la nota

dell'Amministratrice aveva risolto la questione, il giudice adito, con sentenza n. 2520 del 2015, respingeva la domanda per inesistenza della delibera per avere in detta assemblea soltanto chiarito la posizione della condomina, emergendo peraltro dagli atti un mero errore materiale del Condominio.

In virtù di rituale impugnazione interposta dalla <sup>(omissis)</sup>, il Tribunale di Genova, nella resistenza dell'appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione del giudice di prime cure, annullava la delibera del 14.06.2013 adottata dal Condominio in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno.

A sostegno della decisione adottata il giudice dell'impugnazione rilevava la fondatezza della censura relativa alla esistenza della delibera impugnata laddove era stato deliberato di richiedere all'appellante la somma di euro 3.467,00, con conseguente sussistenza dell'interesse ad a agire della medesima. Né la corrispondenza intercorsa successivamente all'assunzione di siffatta delibera si era tradotta in una revoca della stessa per essere l'amministratore mero esecutore delle delibere dell'assemblea e la soluzione proposta non era stata vagliata dal Condominio. Tanto precisato, l'atto di appello era fondato anche nel merito per essere stato l'accredito indicato nel riparto mai stato corrisposto alla condomina <sup>(omissis)</sup>. La vicenda nasceva da una confusione contabile fatta dall'amministratore che aveva inserito un rimborso assicurativo (già pagato alla <sup>(omissis)</sup>) nel rendiconto contabile come se si trattasse di un credito dell'appellante nei confronti del Condominio, mentre avrebbe dovuto semplicemente annullare l'accredito erroneamente appostato.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio, sulla base di cinque motivi, cui ha resistito la <sup>(omissis)</sup> con controricorso.

Posto in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 1° marzo 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott.

Alessandro Pepe, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, dell'assorbimento del terzo e del quinto ed il rigetto del primo e del quarto.

Entrambe le parti, ricorrente e controricorrente, hanno curato il depositato anche di memoria ex art. 378 c.p.c.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Prima di valutare le censure contenute nel ricorso, deve esaminarsi la procedibilità del ricorso per cassazione.

In particolare, il Condominio ricorrente, premesso che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo pec il 19.01.2017, non avendo la disponibilità della copia cartacea notificata, ha curato il deposito, unitamente al ricorso, di copia della sentenza notificata a mezzo pec e la copia autentica della sentenza rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Genova, senza alcuna attestazione di conformità della copia del messaggio di posta elettronica contenente la copia notificata della sentenza e della relata di notifica.

Questa Corte, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli.

Nel caso di specie, a fronte della produzione della sola copia della sentenza impugnata con notifica pec, la controricorrente non ha contestato la conformità della copia depositata all'originale, con la conseguenza che il ricorso va ritenuto procedibile.

Venendo al merito, con il primo motivo il Condominio lamenta la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1137 c.c. per non avere il giudice del gravame tenuto conto che l'odg fosse stato posto in discussione l'esame della nota di chiarimento relativa al rendiconto 2012, senza però la previsione di alcuna deliberazione in merito. In altri termini si trattava di prendere atto di un chiarimento circa l'errore contabile in cui era incorsa l'amministratrice, per cui era "chiarimento" quale adempimento dell'obbligo di informazione del mandatario. Il verbale non conterrebbe una deliberazione di agire contro la condomina, ma l'invito all'amministratrice a fare quanto rientrava già nei suoi compiti. Tant'è che in esito l'amministratrice con nota sub 11, prodotta in primo grado, intervenuta prima dell'introduzione del presente giudizio, azzerava l'accredito erroneo.

La censura è priva di pregio, ponendo una questione di mera interpretazione del tenore della delibera impugnata, negandosi l'esistenza della pretesa degli stessi condomini.

Invero come si legge nel verbale assembleare del 14 giugno 2013, riportato nella sentenza impugnata, i condomini avevano deliberato l'invito dell'Amministratrice "a prendere contratti e richiedere la restituzione della somma di euro 3.467,00 alla sig.ra <sup>(omissis)</sup> erroneamente e indebitamente percepita dalla stessa". Nell'invito vi era, dunque, un mandato da eseguire da parte dell'Amministratrice di richiedere la restituzione di tale importo o, in alternativa, di annullare la posta contabile contenuta nel riparto dell'anno 2012 precedentemente approvato dall'assemblea condominiale.

La circostanza, poi, che l'Amministratrice potesse agire a prescindere dall'autorizzazione dell'assemblea non rileva, perché comunque si è trattato di una manifestazione di volontà dell'organo assembleare di esprimere un ordine vincolante per l'Amministratrice - ripetere la somma ovvero modificare un bilancio con riparto approvato - costituente manifestazione di volontà, come tale impugnabile.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione – ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1130 e 1241 c.c. per avere la <sup>(omissis)</sup> ottenuto il risultato da lei perseguito già prima dell’instaurazione del giudizio in primo grado, in data 08.07.2013. Di qui la dedotta carenza di interesse ad agire, non essendo necessaria alcuna deliberazione per dirimere l’errore dell’amministratrice. Ad avviso del Condominio in ipotesi di richiesta di pagamento la condomina avrebbe potuto opporre l’avvenuta estinzione dell’obbligazione per compensazione, per cui sarebbe errata l’affermazione del Tribunale secondo cui la <sup>(omissis)</sup> avrebbe potuto trovarsi esposta al rischio di dover restituire la somma di euro 3.467,00, operando la compensazione di diritto.

Anche siffatta censura non può trovare ingresso.

La doglianza verte, in sintesi, sulla non correttezza della pronuncia per carenza di interesse della <sup>(omissis)</sup> in ragione del concreto contenuto della delibera impugnata, con la quale il Condominio aveva solo la finalità di eliminare la posta creditoria della condomina pari ad euro 3.467,00 dal riparto 2012 e fare emergere la realtà della situazione, ossia l’aver la stessa già percepito la predetta somma, per cui non aveva alcun credito.

Invero, richiamato quanto osservato circa il contenuto della delibera impugnata, ritiene la Corte come risulti pressoché conseguenziale ritenere che specialmente la condomina pretesa debitrice abbiano pieno interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., a che nel piano di riparto 2012 – che la volontà manifestata in assemblea voleva modificare - risulti annotata la sua posizione creditoria in detto anno, per il rispetto dei canoni della certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza della gestione condominiale.

Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo

per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. n. 3747 del 1994; Cass. n. 5254 del 2011; Cass. n. 20006 del 2020).

Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la "partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. n. 4306 del 2018), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. n. 11981 del 1992).

Una volta, perciò, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'Amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (Cass. n. 3402 del 1981).

A norma dell'art. 1130 bis c.c., invero, il rendiconto condominiale deve contenere "le voci di entrata e di uscita", e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio", con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale. Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. n. 15401 del 2014). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato

esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. n. 7706 del 1996).

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr. Cass. n. 4489 del 2014).

Da ciò consegue l'infondatezza della tesi del ricorrente circa la carenza di interesse ad agire della condomina <sup>(omissis)</sup> perché proprio a seguito dell'approvazione della delibera impugnata perdurava lo stato di incertezza circa la sua posizione contabile per non essere stata revocata in parte qua per la gestione pregressa del 2012.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 320 e 345 c.p.c., dell'art. 69 disp.att. c.c. e degli artt. 1988 e 1241 c.c. per essere la

motivazione del giudice del gravame del tutto non attinente ai motivi di appello, primo (mancata preventiva informazione dell'argomento all'odg) e terzo (asserita modifica del riparto precedente), avendo concluso nel senso che il Condominio avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'accredito erroneamente effettuato dall'amministratrice. Peraltro il terzo motivo di appello – come prontamente rilevato dal Condominio – era stato dalla condomina dedotto per la prima volta nelle difese finali di primo grado, per cui avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, oltre che infondato poiché nessun nuovo piano di riparto era stato approvato.

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

Va, anzitutto, osservato come in effetti il Tribunale di Genova non già ha erroneamente esaminato le questioni afferenti il primo ed il terzo motivo di gravame mosso dalla <sup>(omissis)</sup> - odierna resistente - avverso la statuizione del Giudice di pace che aveva ritenuto la inesistenza della delibera de qua, circa la posizione debitoria della condomina, bensì l'ha ritenuta assorbita in conseguenza dell'accertamento della mancata corresponsione alla <sup>(omissis)</sup> dell'accredito indicato nel riparto 2012.

Dunque una valutazione della questione risulta effettuata nel senso della confusione contabile fatta dall'Amministratrice che aveva inserito un rimborso assicurativo (già pagato alla <sup>(omissis)</sup>) nel rendiconto contabile, come se si trattasse di un credito dell'appellante nei confronti del Condominio, mentre avrebbe dovuto semplicemente annullare l'accredito erroneamente appostato.

Quindi va osservato come correttamente il giudice del gravame ha così ritenuto posto che la modifica del piano di riparto 2012 approvato precedentemente era conseguenza dell'accertamento che la <sup>(omissis)</sup> nulla doveva in relazione alla posta di euro 3.467,00.

Con il quarto motivo il Condominio lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1133, 1130 e 1708 c.c., insistendo che per effetto della nota dell'amministratrice dell'8.7.2013, attività rientrante nei suoi compiti, nulla era più dovuto.

Del pari infondato è il quarto mezzo.

L'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'Amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate, con la conseguenza che lo stesso per il recupero delle somme nell'interesse del Condominio deve esibire, nel conto consuntivo, una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al debito preteso tra le rispettive poste contabili, sì da costituire idonea prova del debito del condomino nei confronti del medesimo Condominio.

Del resto l'indagine circa l'osservanza o meno da parte dell'Amministratore quale mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo stesso è tenuto ad osservare ex artt. 1708 e 1710 c.c. - anche in relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all'esecuzione del mandato - è affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto ed alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, è insindacabile in sede di legittimità: v. tra le varie, Cass. n. 13513 del 2002 in motivazione).

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti riguardante l'esclusione del pregiudizio potenziale a carico della <sup>(omissis)</sup> che ha invece ravvisato.

L'ultimo motivo è inammissibile per essere rivolto a ridiscutere l'inquadramento della fattispecie fatta propria dal Giudice di appello, e mira a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie - già esaminate dal Giudice di appello - secondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente.

In altri termini, si tratta di censura che si pone al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c..

Occorre premettere che, dopo la modifica dell'art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. disposta dall'art. 54 del DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 - applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa-, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una "regula juris" che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra "premessa(in fatto)-conseguenza(in diritto)" che deve giustificare il "decisum".

Rimane quindi estranea al vizio di legittimità "riformato", tanto la censura di "contraddittorietà" della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Cass., Sez. Un., n. 25984 del 2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di "insufficienza" dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della "res litigiosa", ovvero di non avere considerato elementi costituenti "fatti secondari" che, seppur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.

La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con

modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (recante "Misure urgenti per la crescita del Paese"), che ha sostituito il n. 5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell'11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Pertanto laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un "fatto storico" controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia "decisivo" ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 19881 del 2014; Cass. n. 11892 del 2016).

Rimane estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il Giudice si è formato in esito all'esame del materiale probatorio

mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 1° marzo 2022.

**Il Consigliere estensore**

*Milena Galoschi*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11-1-OTT-2022



Il Funzionario Giudiziale  
Luisa PASQUETTI

**Il Presidente**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*